

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.p.A.

ai sensi dell'art. 2501 - *ter* del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione di Fast Finance S.p.A. ("Fast Finance " o la "Società Incorporanda") e il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. ("Banca IFIS" o la "Società Incorporante"), rispettivamente in data 19 gennaio 2012 e in data [●] 2012, hanno approvato, ai sensi dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile, il seguente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") che prevede la fusione per incorporazione di Fast Finance in Banca IFIS (la "Fusione").

Si precisa che la fusione non è incompatibile con la decisione di Banca IFIS originariamente assunta di mantenere l'autonomia societaria di Fast Finance S.p.A. nell'accordo quadro sottoscritto in data 5 marzo 2010 anche con gli ex soci Serenella Bettini, Andrea Manganelli ed Enrico Rossetti e riportata nel documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Opa") promossa sulle azioni ordinarie di Toscana Finanza S.p.A. ai sensi degli articoli 102 e 106, comma quarto, del D.Lgs n. 58 del 1998 (il "Documento di Offerta"), approvato da Consob in data 29 marzo 2011 con nota n. 110244061, reso noto al pubblico in data 31 marzo 2011.

Le Parti hanno infatti sottoscritto in data 18 gennaio 2012 un atto di transazione per la definizione delle posizioni delle "Figure Chiave" previste dall'Accordo Quadro, nel rispetto di quest'ultimo e alla luce della nuova evoluzione del progetto di integrazione dell'ex Gruppo Toscana Finanza.

Alla Fusione si applicano le disposizioni dell'art. 2505 del Codice Civile in quanto la società incorporanda è interamente posseduta dalla incorporante Banca IFIS S.p.A..

La Fusione soggiace inoltre al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "Regolamento Operazioni con Parti Correlate").



1) **TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO SOCIALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Società Incorporante

BANCA IFIS S.P.A., con sede in Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, capitale sociale di € 53.811.095,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale n. 02505630109, iscrizione all'Albo delle Banche al n. 5508, avente per oggetto:

“La raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque commessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.”

Società Incorporanda

FAST FINANCE S.P.A., con sede in Bologna, Via Farini 6/2, capitale sociale di € 3.033.000,00, iscrizione al Registro Imprese di Bologna e Codice Fiscale n. 02681990400, avente per oggetto *“esclusivo l'esercizio dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico esclusivamente nelle forme sottoelencate:*

A – attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e cioè in particolare:

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti, anche d'impresa;

c) credito al consumo ex art. 121 Tubb, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;

d) credito con garanzia ipotecaria;

e) prestito su pegno;

f) cessione di credito pro soluto e pro solvendo;

g) credito commerciale, incluso il forfaiting.

B – assunzione di partecipazione e cioè l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può



essere finalizzata anche all'alienazione delle partecipazioni e può consistere, per il periodo di detenzione, in interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio;

C – prestazione di servizi di pagamento e cioè in particolare:

- a) incasso e trasferimento di fondi;*
- b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità;*
- c) compensazione di debiti o crediti;*
- d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento sempre che non rappresentino una forma di raccolta del risparmio;*

D – Intermediazione in cambi e cioè l'attività di negoziazione di una valuta, compreso l'Euro, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto la valuta.

E' comunque espressamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie e di cauzioni.

La società può svolgere attività strumentali e ausiliarie rispetto a quelle sopra elencate, fra le quali si elencano a puro titolo indicativo quelle di:

- a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;*
- b) gestione di immobili ad uso funzionale;*
- c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;*
- d) formazione ed addestramento del personale.*

La società può svolgere attività connesse e accessorie qualora le stesse consentano di sviluppare l'attività esercitata; indicativamente sono attività accessorie quelle di:

- a) informazione commerciale;*
- b) locazione di cassette di sicurezza;*
- c) custodia di valori mobiliari ad eccezione di quelli oggetto di gestione patrimoniale ex art. 1 comma 1 lettera c legge 1/1991.*

La società può raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa (delibera CIRC 3 marzo 1994), ed a condizione che la stessa non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; non costituiscono raccolta da soci e sono quindi liberamente



effettuabili (purché non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni previste dalla normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore delle società che uno o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto come operazioni di raccolta cioè non presentino i caratteri della abitudine e ripetitività.

La società può raccogliere risparmio presso il pubblico ai sensi e con le limitazioni della vigente normativa tramite l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento; non costituiscono raccolta del risparmio fra il pubblico i finanziamenti effettuati sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti per i quali tali operazioni si inseriscono in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con la società.

Le attività suddette potranno essere svolte solo previo ottenimento, ove necessario delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle normative che regolano le singole fattispecie.”

2) **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

In dipendenza della Fusione non derivano esigenze di modifiche statutarie.

Lo statuto vigente della società incorporante è allegato al presente progetto di fusione.

Le eventuali modifiche che dovessero essere deliberate nel corso dell'iter della Fusione hanno motivazioni che esulano dalla stessa.

3) **RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO**

La fusione non comporta la determinazione di alcun rapporto di cambio in quanto la società incorporante possiede direttamente la totalità delle azioni costituenti l'intero capitale della società incorporanda.

4) **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI**



Non si applicano in quanto non è prevista, per quanto specificato al punto precedente, l'emissione di nuove azioni della società incorporante da assegnare in concambio.

5) DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504- *bis*, secondo comma, del Codice Civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di Fusione medesimo.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, primo comma, n. 6, del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza 1 gennaio 2012. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.

6) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare.

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

7) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto sociale della Società incorporante qui



allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Mestre (VE) 19 gennaio 2012

BANCA IFIS S.P.A

L'Amministratore Delegato

Giovanni Bossi

